Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 20 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 15 DEL 20 GENNAIO 1941-XIX:

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale

Concorso a 49 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero.

Concorso a 7 posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero.

Concorso a 34 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero.

Concorso a 17 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero.

(230 - 231 - 232 - 233)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 13 *marzo* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 1° *settembre* 1939-XVII, *registro* 7 *Africa Italiana, foglio* 142.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Abdi Iusuf, muntaz (19270) (*alla memoria*). — Comandante di una pattuglia operante sul fianco del reparto, con slancio ed ardire si lanciava sul nemico che aveva violentemente attaccato la compagnia. Ferito gravemente rifiutava ogni soccorso, rimanendo al proprio posto di comando e di lotta fino a disperdere il nemico. Il giorno dopo decedeva in un ospedale da campo solo contento della vittoria conseguita. Esempio di elevate virtù militari.

Habtemariam Ghebrezghier, degiasmac (*alla memoria*). — Capo influente, si prodigava con slancio ed entusiasmo per trasformare cuori e coscienze al sopraggiungente soffio di nostra civiltà, dando efficace contributo alla nostra occupazione dei paesi dell'ovest ed alla nuova organizzazione dei territori conquistati. Volontario partecipava alla repressione di forti nuclei ribelli, guidando con l'esempio le sue bande fino al conseguimento del successo, dimostrando ardire e sprezzo del pericolo. Decedeva dipoi per malattia contratta durante le operazioni, dichiarandosi lieto, prima di spirare, di aver servito fedelmente e di donare la sua giovane esistenza alla nuova Patria.

Omar Aliò, iusbasci (3768). — Iusbasci di una compagnia fucilieri, in improvviso e violento combattimento, colpito per primo da una fucilata che gli asportava un occhio e gli deformava la faccia, trovava ancora l'energia di lanciare l'allarme ed ordinare il fuoco. Insensibile al dolore ed incurante della forte emorragia che la ferita gli aveva prodotto, sempre in piedi, rifiutava ogni soccorso e partecipava al contrattacco che disperdeva ed annientava il nemico. Solo a combattimento finito si faceva medicare, contento della vittoria riportata. Già distintosi per ardimento e valore in precedenti azioni.

MEDAGLIA DI BRONZO

Ahmed Iaia, buluc basci (6192). — Comandante di buluc mitraglieri che appoggiava sulla sinistra la compagnia avanzata del battaglione, visto cadere feriti il capo arma ed il porta treppiedi, si prodigava sotto intenso fuoco nemico, per trasportarli in salvo. Tornato al suo posto, riordinava la squadra con i rimanenti ascari e continuava ad appoggiare il movimento dei fucilieri, facilitandone l'avanzata. Esempio di virtù militari.

Amsa Ahmed, muntaz (19209). — Muntaz porta ordini, durante aspro combattimento contro forze ribelli, si prodigava per portare comunicazioni, attraversando più volte zone fortemente battute da fuoco nemico. Avvistato un gruppo di ribelli che tentava di avvicinarsi protetto dalla fitta boscaglia, di iniziativa si slanciava con i pochi uomini che aveva con sè sull'avversario, travolgendolo e disperdendolo a colpi di bombe a mano. Esempio di decisione e coraggio.

Asci Mohamed, buluc basci (3906). — Comandante di buluc, in aspra lotta affrontava risolutamente il nemico, dimostrando ardire e sprezzo del pericolo. Accortosi che una mitragliatrice nemica ben appostata ostacolava l'avanzata, alla testa dei propri uomini si lanciava con impeto all'assalto e con lotta corpo a corpo riusciva a disperdere l'avversario, agevolando in tal modo l'avanzata del suo reparto. In tutte le varie fasi del combattimento era di esempio per slancio e decisione.

Assan Id, muntaz (20447). — Ferito mentre arditamente lanciavasi all'assalto in testa al proprio buluc, persisteva nella lotta fino al successo, spronando i dipendenti con la parola fino a travolgere e disperdere il nemico.

Assan Abdulla, ascari. — Ferito mentre con altri animosi affrontava una mitragliatrice avversaria non desisteva dal combattere finchè non vedeva il nemico in fuga. Esempio di virtù militari.

Assan Nur, buluc basci (3804). — Comandante di buluc a protezione di un fianco della compagnia, notato che questa veniva attaccata da forze nemiche accorreva prontamente in suo aiuto e lanciandosi sul fianco dell'avversario lo debellava a colpi di bombe a mano. Esempio di coraggio e dedizione.

Auot Said, muntaz (4838). — Comandante di una pattuglia arditi incaricata di portare un plico ad un comando retrostante, attaccato da un nucleo di ribelli, di forza superiore, accettava decisamente il combattimento e guidando con mirabile esempio i suoi uomini disperdeva il nemico infliggendogli perdite. Già distintosi in altri combattimenti per dedizione e coraggio.

Daer Agi, zaptiè (2492) (*alla memoria*). — Al rientro da una perlustrazione, in terreno difficile e insidioso, con un sottufficiale capo pattuglia, avvistati nuclei di ribelli ai margini di un bosco animosamente li affrontava a colpi di moschetto, ma investito in pieno petto da una raffica di mitragliatrice lasciava la vita sul campo. Esempio di elevate virtù militari.

Elmi Abdi, zaptiè (*alla memoria*). — Al ritorno da una perlustrazione, in terreno difficile e insidioso, avvistati nuclei ribelli ai margini di un bosco, animosamente li affrontava a colpi di moschetto. Ferito gravemente due volte da raffiche di mitragliatrice, con grande forza d'animo si internava nella boscaglia, per sottrarsi alla cattura, dove veniva trovato morto col moschetto a bracciarm. Esempio di dedizione al dovere.

Ibraim Mohamed, ascari (24174) (*alla memoria*). — Porta ordini di compagnia, si prodigava instancabilmente con slancio e ardire per recapitare comunicazioni ai reparti impegnati nel combattimento col nemico. Successivamente, nel coraggioso slancio di precedere i compagni lanciati al contrattacco, cadeva colpito a morte. Esempio di belle virtù militari.

Mahamed Nur, zaptiè (3107) (*alla memoria*). — Al rientro da una perlustrazione, in terreno difficile e insidioso, con un sottufficiale capo pattuglia, avvistati nuclei di ribelli ai margini di un bosco animosamente li affrontava a colpi di moschetto, ma investito in pieno petto da una raffica di mitragliatrice lasciava la vita sul campo. Esempio di elevate virtù militari.

Mohamed Asci, buluc basci (953). — Comandante di un buluc mitraglieri, col tiro preciso ed efficace della sua arma contribuiva ad arrestare un impetuoso attacco nemico. Indi arditamente si lanciava su nuclei avversari riuscendo a debellarli a colpi di bombe a mano. Proseguiva nell'inseguimento durante il quale il nemico subiva perdite in uomini, materiali e armi. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Murat Giama, muntaz (19687). — Porta ordini di battaglione, incurante del tiro nemico, e benchè ferito, recapitava ripetutamente comunicazioni ai reparti in linea. Dopo aver consegnato un ordine ad un reparto che stava per iniziare un attacco, volontario partecipava con esso al combattimento affrontando il nemico a colpi di bombe, recandosi solo ad azione ultimata al posto di medicazione.

Osman Fara, muntaz (10641). — Comandante di scorta all'autobotte del reparto, assalita la colonna e visto cadere mortalmente ferito il conduttore della macchina ed altri militari nazionali, sebbene anche lui ferito si lanciava animosamente contro elementi avversari che abbatteva a colpi di moschetto e pugnale. Esempio di ardimento, cameratismo e sprezzo del pericolo.

Taco Ghedi, ascari (23204). — Mitragliere porta munizioni, in nobile gara coi fucilieri, si lanciava al contrattacco del nemico che disperdeva. Ferito gravemente ad un braccio, continuava nella lotta insensibile al dolore e sprezzante del pericolo, dando prova costante di elette qualità di combattente.

CROCE DI GUERRA

Abdi Salat Iusuf, buluc basci (5847). — Comandante di salmerie, partecipava a più azioni, prodigandosi instancabilmente nel disimpegno delle mansioni affidategli. Durante un attacco di ribelli alla posizione occupata dalla batteria, assumeva prontamente il comando di un buluc moschettieri, reagendo animosamente con vivace azione di fuoco e trasfondendo nei suoi uomini calma e coraggio. In successivo scontro con elementi avversari, mentre era di pattuglia, confermava le sue preclari doti di combattente.

Abdulla Uorsama, buluc basci (10342). — Lanciatosi tra i primi all'assalto di una posizione che il nemico difendeva accanitamente, accortosi che i ribelli tentavano di contrattaccare il fianco del reparto, arditamente gli si lanciava contro e, manovrando col fucile mitragliatore, ne arrestava lo slancio e li tratteneva aggrappati al terreno fino al giungere di rinforzi.

Addaù Mahmud, zaptiè (2269). — Partecipava con slancio ed ardimento ad un lungo ciclo di grandi operazioni di polizia coloniale ed in difficili situazioni, in numerosi servizi di scorta, in duri combattimenti dimostrava calma e coraggio. Nell'azione di Sadè, in terreno difficile ed insidioso, sotto violento fuoco di mitragliatrici ed artiglierie dei ribelli, in una furiosa lotta dimostrava spirito aggressivo, sprezzo di ogni rischio ed alto sentimento del dovere.

Addò Berrù, zaptiè (2259). — Addetto a gruppo irregolari impegnato in aspro combattimento, partecipava all'assalto di posizioni nemiche dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo.

Ahmed ben Amed, iusbasci (1664). — Comandante di plotone mitraglieri di rinforzo ad una compagnia fucilieri, in lungo e aspro combattimento dava continua prova di calma e ammirevole coraggio.

Ahmed ben Ahmed, buluc basci (7712). — Comandante di buluc, guidava in combattimento il suo reparto con grande decisione, esemplare spirito di sacrificio ed ammirevole coraggio.

Ahmed Assan, buluc basci (5608). — Comandante di buluc, guidava in combattimento il suo reparto con grande decisione, esemplare spirito di sacrificio ed ammirevole coraggio.

Ahmed Zuber, muntaz (18364). — Alla testa dei suoi uomini si lanciava arditamente contro insidiose postazioni avversarie e col fuoco efficace del suo fucile mitragliatore infliggeva perdite al nemico costringendolo alla fuga.

Ali Guio, buluc basci (3691). — Comandante di buluc, conduceva i suoi uomini al contrattacco con decisione, spirito di sacrificio e sereno coraggio. Esempio di preclari doti militari.

Aliò Assan Agiuran, buluc basci (9326). — Graduato di provata capacità, trovandosi col proprio reparto di scorta ad una carovana, quando questa veniva violentemente attaccata da forze soverchianti, in testa ai più ardimentosi si slanciava al contrattacco fugando il nemico dopo avergli inflitto perdite.

Barre Ghedi, muntaz (6257). — Nelle fasi più aspre della lotta era di esempio per ardire e coraggio nel trascinare i propri uomini all'assalto delle forze nemiche, contribuendo efficacemente al successo.

Elmi Giama, buluc basci (5035). — Nelle fasi più aspre della lotta era di esempio per ardire e coraggio nel trascinare i propri uomini all'assalto delle forze nemiche, contribuendo efficacemente al successo.

Ersi Mohamed, muntaz (17312). — Comandante di nucleo fucilieri, durante aspro combattimento dava costante esempio di calma e coraggio. Successivamente conduceva arditamente i suoi uomini all'assalto e col lancio di bombe a mano ed all'arma bianca, costringeva il nemico a ripiegare, infliggendogli perdite.

Ghesi Abieker, buluc basci (9091). — Comandante di buluc, conduceva i suoi uomini al contrattacco con decisione, spirito di sacrificio e sereno coraggio. Esempio di preclari doti militari.

Giama Mohamed, iusbasci (293). — Graduato di provata capacità addetto al plotone comando di battaglione, in aspro scontro con forte nucleo di ribelli si lanciava alla testa dei propri uomini, che spronava con l'esempio, sul nemico annidato fra le rocce, ricacciandolo e disperdendolo. Esempio di coraggio e dedizione al dovere.

Ibraim Osman, buluc basci (10888). — Nelle fasi più aspre della lotta era di esempio per ardire e coraggio nel trascinare i propri uomini all'assalto delle forze nemiche, contribuendo efficacemente al successo.

Ibraim Raghe, buluc basci (5025). — Comandante di buluc mitraglieri, in giornata di combattimento, dirigeva il fuoco della sua arma contro il nemico al quale infliggeva perdite, bene contribuendo al successo e dimostrando sempre ardire, coraggio e sprezzo del pericolo.

Islam Salim, iusbasci (981). — Durante aspro combattimento, si lanciava animosamente fra i primi sul nemico accorrendo, di iniziativa, dove maggiore era la lotta, dimostrando ardire, coraggio e sprezzo del pericolo.

Issa Abdi, muntaz (17458). — Durante aspro combattimento ingaggiava con il suo fucile mitragliatore un vivace duello con numeroso gruppo di ribelli armati di mitragliatrice pesante e, dopo lotta accanita, riusciva ad averne ragione volgendolo in fuga.

Mohamed Ali, zaptiè (2400). — Partecipava con slancio ed ardimento ad un lungo ciclo di grandi operazioni di polizia coloniale ed in difficili situazioni, in numerosi servizi di scorta, in duri combattimenti dimostrava calma e coraggio. Nell'azione di Sadè, in terreno difficile ed insidioso, sotto violento fuoco di mitragliatrici ed artiglierie dei ribelli, in una furiosa lotta dimostrava spirito aggressivo, sprezzo di ogni rischio ed alto sentimento del dovere.

Mohamed Abdi, buluc basci (16801). — Comandante di buluc mitraglieri, durante uno scontro, sotto violento fuoco avversario, con coraggio e sprezzo del pericolo dirigeva il tiro della propria arma contro forti nuclei ribelli, dando prova di ardire, capacità e coraggio

Mohamed Dirié, muntaz (10692). — Comandante di nucleo fucilieri, durante aspro combattimento dava costante esempio di calma e coraggio. Successivamente conduceva arditamente i suoi uomini all'assalto e, col lancio di bombe a mano ed all'arma bianca, costringeva il nemico a ripiegare, infliggendogli perdite.

Mohamud Asciò, ascari (21130). — Ascari ardito, in successivi combattimenti si lanciava all'assalto fra i primi, dando reiterate prove di calma, coraggio e sprezzo del pericolo.

Mumin Ali, buluc basci (14513). — Comandante di squadra arditi, in successivi combattimenti guidava i suoi uomini all'assalto con slancio e singolare ardimento. Sempre calmo di fronte al pericolo, dava ai propri dipendenti costante esempio di coraggio e valore.

Nur Abdulla, buluc basci (7934). — Graduato di provata capacità, trovandosi col proprio reparto di scorta ad una carovana, quando questa veniva violentemente attaccata da forze soverchianti, in testa ai più ardimentosi si lanciava al contrattacco, fugando il nemico dopo avergli inflitto perdite.

Omar Ibrahim, zaptiè (1536). — Addetto a gruppo irregolare impegnato in aspro combattimento, si lanciava arditamente all'assalto delle posizioni nemiche, dando prova di sereno coraggio e sprezzo del pericolo. Caduto il proprio graduato lo sostituiva spontaneamente nel servizio di collegamento fra i vari elementi del reparto.

Tesfamariam Zerù, buluc basci. — Buluc basci addetto al comando di colonna, durante tutta l'azione è stato intelligente e coraggioso trasmettitore di comunicazioni del comandante ai vari elementi della colonna ed ai reparti più avanzati, esponendosi più volte in terreno scoperto, pur di guadagnare in celerità. Istancabile e sereno, ha assolto in modo lodevole i vari compiti affidatigli, dando esempio agli altri militari di calmo coraggio e sprezzo del pericolo.

Tucù Casà, iusbasci. — Graduato anziano di provata fede, partecipava ad un lungo ciclo di grandi operazioni di polizia coloniale ed a numerosi servizi di scorta, in duri combattimenti, sotto violento fuoco dei ribelli, dimostrava sempre sereno coraggio, ardire e sprezzo del pericolo.

Umur Mohamed, buluc basci (17036). — In aspro combattimento guidava con perizia e slancio gli scaglioni munizioni, conducendoli fino alle posizioni più avanzate, incurante dell'intenso fuoco avversario e dimostrando sprezzo del pericolo.

(4649)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1940-XIX, n. 1832.

Disposizioni per l'amministrazione della giustizia per i territori metropolitani occidentali nemici militarmente occupati e per il caso di estensione delle leggi doganali nei territori stessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In seguito all'occupazione di territori metropolitani occidentali nemici da parte delle Forze armate dello Stato, le Autorità militari occupanti possono disporre la devoluzione alla Corte di assise di Torino della cognizione di reati commessi da abitanti dei territori occupati e alla Corte di appello di Torino o alla Corte di cassazione del Regno della cognizione di gravami relativi a sentenze civili o penali, pronunziate dalle Autorità giudiziarie dei territori occupati.

In tal caso la Corte di cassazione del Regno, la Corte di appello di Torino e la Corte di assise di Torino sono investite dei poteri giurisdizionali inerenti alla cognizione delle cause e dei gravami suddetti, osservate, quanto alla forma dei giudizi davanti le dette Autorità giudiziarie del Regno, le norme processuali italiane.

Art. 2.

Le Autorità militari occupanti possono disporre l'applicazione, nei territori metropolitani nemici occupati dalle Forze armate dello Stato, delle norme legislative e regolamentari vigenti nel Regno in materia di dogane, ivi comprese quelle relative ai divieti di importazione e di esportazione ed ai tributi che si rendono in qualsiasi modo applicabili sulle merci importate nel Regno o da questo esportate.

In questo caso il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare con suo decreto le disposizioni doganali da applicarsi al movimento delle merci tra il territorio del Regno e i territori metropolitani nemici occupati dalle Forze armate dello Stato, in correlazione con le disposizioni doganali emanate dall'Autorità occupante e per l'ordinamento dei relativi servizi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833.

Denuncia e requisizione dei pneumatici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere alienati i pneumatici, comunque costituenti dotazione o scorta di autovetture, di motocarrozzette o di motocicli, sia di proprietà privata, sia di proprietà dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni.

La stessa norma si applica per i pneumatici nuovi e usati per i detti autoveicoli, esistenti, all'entrata in vigore del presente decreto, presso i commercianti.

Art. 2.

I proprietari di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli, immatricolati presso le Prefetture del Regno, sono tenuti a denunciare all'Ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico i pneumatici di cui al precedente articolo 1, entro dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Alla stessa denuncia, da presentarsi ai Consigli provinciali delle Corporazioni, sono tenuti i proprietari di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli, immatricolati con targhe

speciali, nonchè i commercianti. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia i pneumatici costituenti dotazione o scorta di autovetture, di motocarrozzette o di motocicli targati con le sigle di riconoscimento R.E., R.M. e R.A.

Art. 3.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, alieni, occulti, disperda o renda comunque inservibili i pneumatici di cui al precedente art. 1, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire diecimila. Se si tratta di fatto di lieve entità, può essere applicata la sola pena della multa.

Chiunque ometta di fare la denuncia di cui al precedente art. 2, entro i termini prescritti, o la faccia incompleta o non conforme alle istruzioni emanate dalle Autorità competenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire tremila.

Art. 4.

Le Autorità militari territoriali hanno facoltà di procedere, per esigenze militari, alla requisizione dei pneumatici di cui al presente decreto, fatta eccezione per i pneumatici costituenti dotazione o scorta di autovetture, di motocarrozzette o di motocicli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato.

Subordinatamente alle esigenze militari, i Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni hanno anch'essi la facoltà di requisire i pneumatici di cui sopra, per inderogabili esigenze civili.

I prezzi di requisizione saranno determinati in base alle norme da emanarsi dal Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Dal divieto di alienabilità e dall'obbligo della denuncia sono esclusi gli autoveicoli appartenenti al Corpo diplomatico e muniti della targa di cui all'art. 99 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, nonchè gli autoveicoli immatricolati presso Stati esteri e regolarmente ammessi in temporanea circolazione nel Regno, a sensi dell'articolo 101 delle norme anzidette.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 81. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1834.

Costituzione di un Consorzio allo scopo di provvedere al rimboschimento dei Colli Euganei (Padova).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, e l'articolo 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Viste le seguenti deliberazioni:

a) dell'Amministrazione provinciale di Padova in data 12 luglio 1938, n. 5923, approvata con decreto del Ministero dell'interno in data 9 marzo 1939, n. 16200-54-0781, con la quale si delibera l'adesione per un decennio al Consorzio fra lo Stato e la provincia di Padova, per il rimboschimento dei Colli Euganei, con un contributo totale di L. 42.600, di cui L. 36.000 quale quota a carico della Provincia suddetta;

b) dell'Amministrazione provinciale di Padova in data 3 giugno 1939, n. 5434, con la quale si modifica la precedente deliberazione 12 luglio 1938, n. 5923, e riduce da L. 36.000 a L. 21.000 la propria quota di partecipazione annua e per dieci anni al Consorzio rimboschimenti di Padova;

c) del comune di Abano Terme in data 18 dicembre 1937, n. 81, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938, con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

d) del comune di Baone in data 12 febbraio 1938, n. 9, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938 con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

e) del comune di Battaglia Terme in data 29 ottobre 1937, n. 105, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938 con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

f) del comune di Este in data 27 dicembre 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938, con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

g) del comune di Galzignano in data 12 aprile 1938, n. 20, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938, con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

h) del comune di Lozzo Atestino in data 15 ottobre 1937, n. 135, e 10 settembre 1940, n. 104, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938 e 24 ottobre 1940, con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

i) del comune di Monselice in data 2 aprile 1938, n. 3674, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938, con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

l) del comune di Rovolon in data 17 novembre 1937, n. 78, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938, con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

m) del comune di Teolo in data 13 novembre 1937, numero 3137, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938, con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

n) del comune di Torreglia in data 29 ottobre 1937, n. 74, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938, con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 600;

o) del comune di Vò in data 20 dicembre 1937, n. 713, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 maggio 1938, con cui si delibera l'adesione al Consorzio suddetto per un decennio e con una quota annua di L. 500;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito fra lo Stato, la provincia di Padova ed i comuni di Abano Terme, Baone, Battaglia Terme, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vò, a termine dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la durata di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41 e sino a tutto l'esercizio 1949-50, un Consorzio allo scopo di provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126 per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei Colli Euganei, siti nella Provincia medesima.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di lire 26.000 (ventiseimilaseicento) a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41 e sino a tutto l'esercizio 1949-50, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 46 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1940-41 e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico: della provincia di Padova per L. 21.000, dei comuni di: Abano Terme per lire 500; Battaglia Terme per L. 500; Baone per L. 500; Galzignano per L. 500; Lozzo Atestino per L. 500; Monselice per L. 500; Rovolon per L. 500; Teolo per L. 500; Torreglia per L. 600; Vò per L. 500; Este per L. 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1835.

Disposizioni transitorie per il conferimento di posti nel grado iniziale del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, numero 304, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 911, con il quale fu stabilito che al grado iniziale nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze si accede mediante concorso per esami;

Visti i Regi decreti 14 luglio 1937-XV, n. 1357, e 15 novembre 1937-XVI, n. 2066, con i quali furono rispettivamente determinate e modificate le modalità ed il programma del predetto concorso per esami;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547, che modifica l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di emanare apposite norme pel conferimento dei posti disponibili nel grado iniziale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze a seguito dell'applicazione della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I posti che, nella prima applicazione della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria risultano disponibili nel grado iniziale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui alla tabella A dell'allegato 1 alla legge medesima, possono essere conferiti mediante concorso per titoli da indire fra il personale dei ruoli dei gruppi *A* e *B* del Ministero delle finanze, che rivesta il grado undecimo o decimo, che possieda una delle lauree all'uopo prescritte e che abbia compiuto almeno un anno di servizio in uno dei predetti ruoli, compreso il periodo di prova e quello di richiamo alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

La composizione della Commissione giudicatrice sarà stabilita col bando di concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1836.

Autorizzazione all'espletamento del concorso per 18 posti di vice segretario di gruppo B bandito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 278, recante modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, con il quale venne bandito un concorso per esami a 18 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo di prima categoria (gruppo *B*) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che, per effetto del citato R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 278, è venuta a mancare, nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B*, la disponibilità di posti preesistenti al nuovo organico e per la quale era già stato bandito il suddetto concorso;

Considerato altresì che nel grado iniziale del ruolo del personale amministrativo di prima categoria — gruppo *A* — sono vacanti 54 posti;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, di procedere alla definizione del concorso suindicato e di nominare in soprannumero al gruppo *B* i vincitori del concorso, lasciando scoperti nel grado iniziale del ruolo del personale amministrativo di gruppo *A*, fino al graduale riassorbimento dell'eccedenza, un numero di posti corrispondente al soprannumero che si verificherà nel suddetto ruolo di gruppo *B*;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a procedere all'espletamento del concorso per 18 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo di prima categoria — gruppo *B* — bandito con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII. Per i posti eventualmente eccedenti la disponibilità esistente nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B*, i vincitori del concorso verranno nominati in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Fino alla graduale eliminazione dell'eccedenza nel ruolo di gruppo *B*, dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nel grado iniziale del ruolo del personale amministrativo di prima categoria, gruppo *A*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1837.

Variazioni al regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454, concernente unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, con la quale sono state apportate talune modifiche alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 21, 38, 39, 48, 55, 56, 57 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 21. — L'asta per la vendita dei beni il cui valore complessivo di stima non superi le L. 50.000 è tenuta nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati, ed è presieduta dal dirigente dello stesso Ufficio del registro o del demanio, rappresentante l'Amministrazione demaniale.

Quando invece il valore di stima supera le L. 50.000 l'asta è tenuta presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, ed è presieduta dall'intendente o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato.

Art. 38. — Qualora riesca infruttuoso anche il secondo esperimento d'incanto e l'Intendenza, ovvero il Ministero delle finanze, quando il prezzo d'asta superi le L. 50.000, ritenga che la ripetuta diserzione non sia causata da eventuale elevatezza del prezzo medesimo, ma da altre cagioni, provvede per nuovi esperimenti mediante estinzione di candele vergini o a schede segrete sullo stesso prezzo.

Nel caso contrario si procede ad ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima salvo il disposto dell'art. 55.

Art. 39. — Di regola le aggiudicazioni avvenute in uno dei modi sopracennati sono definitive, tranne il caso in cui l'Intendenza di finanza o il Ministero, se il prezzo d'asta superi il prezzo di L. 50.000 abbia, per importanza del lotto e per ragioni di luogo, di tempo e di mercato, reputato conveniente prestabilire nell'avviso d'asta l'esperimento di rincaro sul prezzo della seguita aggiudicazione.

Se nel termine prestabilito a norma dell'articolo seguente per l'accettazione delle offerte di rincaro, non venga presentata nessuna offerta o ne venga presentata una inferiore al minimo prestabilito, l'aggiudicazione, allo spirare del termine stesso, da provvisoria diviene definitiva.

Art. 48. — Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale d'incanto, con tutti i relativi atti e documenti viene

immediatamente rimesso all'intendente di finanza della provincia dal quale dipende l'ufficio in cui ha avuto luogo l'incanto.

Se l'aggiudicazione è avvenuta per un prezzo non eccedente le L. 50.000, l'intendente, entro il più breve termine possibile, esamina il verbale e, trovatolo regolare, l'approva.

Se invece l'aggiudicazione stessa è avvenuta per un prezzo eccedente le L. 50.000, o è avvenuta in seguito ad incanto tenuto, per ragione di valore, presso l'Intendenza di finanza, l'intendente trasmette subito il verbale coi relativi atti e documenti, al Ministero delle finanze per l'approvazione di esso.

Per le aggiudicazioni il cui valore eccede le L. 300.000 l'approvazione ministeriale è data previo parere del Consiglio di Stato sul medesimo verbale di aggiudicazione.

Art. 55. — E' data facoltà all'Amministrazione di vendere a partiti privati, quando lo ritenga conveniente, gli immobili o lotti pei quali siansi verificate una o più deserzioni d'incanti, purchè il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non siano variati se non a tutto vantaggio dell'Amministrazione stessa.

Le offerte, che all'uopo venissero presentate, devono essere accompagnate dai certificati o quietanze comprovanti gli eseguiti depositi del decimo del prezzo offerto e delle spese contrattuali.

In ordine alla accettazione o meno delle offerte delibera il Ministero se il prezzo offerto superi le L. 50.000, l'intendente se non le superi.

Essendovi più offerte e non ravvisandosi l'opportunità di ripetere l'incanto pubblico, s'indice tra gli aspiranti all'acquisto una licitazione privata sulla maggiore offerta avuta.

La vendita è deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento.

L'esito della licitazione è fatto constare mediante processo verbale che, approvato dalla competente autorità, tien luogo ed ha gli effetti del contratto di compravendita.

Quando non abbiasi che una sola offerta che ritengasi accettabile, ovvero gli intervenuti alla licitazione non abbiano migliorata quella su cui la licitazione fu aperta, la vendita può farsi a trattativa privata in confronto dell'unico offerente o di colui sulla cui offerta seguì la licitazione riuscita infruttuosa.

Il contratto a trattativa privata di regola è stipulato per ministero di pubblico notaio od in forma pubblica amministrativa e se ne rilascia copia autentica all'Amministrazione a spese dell'acquirente.

Quando però si tratti di lotti il cui prezzo non superi le L. 1500, ovvero di lotti il cui prezzo qualunque esso sia, venga dall'acquirente completamente saldato prima o all'atto della stipulazione, il contratto di vendita può anche essere stipulato con scrittura privata autenticata da pubblico notaio.

Contestualmente alla formale stipulazione del contratto a privata trattativa od entro giorni dieci dalla notificata approvazione del verbale di delibera in seguito a licitazione privata, l'acquirente, oltre al decimo del prezzo d'acquisto, in pagamento od in conto del quale s'imputa il deposito fatto a garanzia dell'offerta, deve versare pure il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo.

Art. 56. — Il contratto stipulato a trattativa privata od il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata, a norma dell'articolo precedente, è approvato dall'intendente di finanza se il prezzo di vendita non superi le L. 50.000, dal Ministero se le superi.

L'approvazione ministeriale dovrà essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul contratto a trattativa privata se il prezzo superi le L. 75.000, o sul verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata se il prezzo superi le L. 150.000, osservandosi per questo verbale le medesime formalità prescritte per quello del pubblico incanto.

Art. 57. — I beni disponibili per la vendita, il cui valore di stima non ecceda le L. 20.000, possono essere alienati a partito privato, anche senza previo esperimento di pubblico incanto, qualora per ragioni o circostanze speciali l'Amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente.

Essendovi due o più offerte per lo stesso acquisto, e sempre quando non vi siano ragioni speciali per cui l'Amministrazione ritenga conveniente di trattare con una determinata persona o di sperimentare l'asta pubblica, s'indice tra gli offerenti una licitazione privata, osservate le formalità di cui al precedente art. 55.

In ogni caso prima di deliberare sull'accettazione di una offerta per l'acquisto a trattativa privata di un lotto di valore superiore a L. 10.000, l'Intendenza ne riferisce al Ministero delle finanze con motivate proposte.

Art. 57-bis. — I contratti a seguito di trattativa privata di cui al precedente articolo, sono stipulati presso l'Ufficio del registro o del demanio, nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, e sono approvati dall'intendente di finanza. Nel caso si provveda alla vendita mediante licitazione privata, questa è tenuta presso il citato ufficio e per l'approvazione del relativo verbale di aggiudicazione si osservano le norme di cui all'art. 56.

Art. 57-ter. — Per le vendite a partito privato di beni il cui valore di stima superi le L. 20.000 e fino al limite massimo di L. 100.000, i relativi contratti sono stipulati presso l'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, se il prezzo di vendita non superi le L. 50.000, e sono approvati dall'intendente di finanza. Se il prezzo di vendita supera le L. 50.000, i contratti sono stipulati presso l'Intendenza di finanza ed approvati dal Ministero.

Con le medesime norme si provvede alla stipulazione ed alla approvazione: *a*) dei contratti di vendita, a trattativa privata, ai Comuni, alle Provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, e dei contratti di permuta con gli enti stessi, di beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le L. 250.000; *b*) dei contratti di permuta a trattativa privata, con privati, dei suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a L. 100.000.

Nei decreti di approvazione dei contratti di cui al presente articolo debbono essere indicati le speciali circostanze di convenienza o di utilità generale che giustificano la vendita o la permuta a trattativa privata.

Sui progetti dei contratti medesimi deve promuoversi il parere del Consiglio di Stato, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le L. 75.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. 1838.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 541, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 14.270.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.200.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1940-41 e da inscriversi sul capitolo 61 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radioelettriche, ecc. .....).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. 1839.

Nomina di un componente della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, al registro 2, foglio 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visti i Nostri decreti 11 dicembre 1927, 10 gennaio 1929, 13 giugno 1935, 21 novembre 1935, 16 marzo 1939, 15 maggio 1939 e 29 giugno 1940, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 29 dicembre 1927, al registro 1 pag. 53, il 25 gennaio 1929, al registro 1 pag. 283, il 28 giugno 1935, al registro 2 pag. 274, il 6 dicembre 1935, al registro 3 pag. 19, il 17 aprile 1939, al registro 5 pag. 392, il 24 giugno 1939, al registro 6 pag. 58 e il 16 luglio 1940, registro 423, pag. 95, con i quali fu variata la composizione della Commissione suddetta;

Ritenuta l'opportunità di integrare la nominata Commissione chiamandovi a far parte, per la sua particolare competenza, il sig. Ceraso comm. dott. ing. Umberto, direttore del Circolo ferroviario d'ispezione di Bolzano, in qualità di membro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' chiamato a far parte della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con Nostro decreto 17 gennaio 1926, in qualità di membro, il signor Ceraso comm. dott. ing. Umberto, direttore del Circolo ferroviario d'ispezione di Bolzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST-VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1840.

Espropriazione del brevetto n. 331140.

N. 1840. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, vengono emanate disposizioni riguardanti l'esproprio del brevetto n. 331140.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX.

Modificazioni al R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 29, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940 rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario

dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motopeschereccio *Giuseppino* alle parole: « Motopeschereccio *Giuseppino* » sono sostituite le altre « Motopeschereccio *Giuseppina* »;

b) nella parte relativa al motoveliero *Fratelli Garrè* alle parole: « dell'armatore Riccardo Garrè con sede a Viareggio », sono aggiunte le altre: « e dal 26 settembre 1940 dell'armatore Tomei Umberto fu Silvestro con sede a Viareggio ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 163.

(190)

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX.

Modificazione al R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 30, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 21 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1940-XIX, registro n. 16 Marina, foglio n. 467, relativo alla radiazione di alcune navi mercantili già inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione, in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Adriatico* alle parole: « dell'armatore Orazio Ignazio di N. N. con sede a Molfetta » sono sostituite le altre: « dell'armatore Oratore Ignazio di N. N. con sede a Molfetta ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 165.

(185)

REGIO DECRETO 23 dicembre 1940-XIX.

Modificazione al R. decreto 12 luglio 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1940-XVII, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 159, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940 rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate nella parte riguardante il motopeschereccio *Francesca Madre* alle parole: « dell'armatore Ditta Alberto con sede a Mazara del Vallo », sono aggiunte le altre: « e dal 1° luglio 1940 dell'armatore rag. Stefano Vaccara con sede a Mazara del Vallo ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 167.

(191)

REGIO DECRETO 23 dicembre 1940-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Ape ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 3, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Ape* già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 12 del 22 ottobre 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 168.

(187)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1940-XIX.
Sospensione temporanea del rilascio di alcune specie di biglietti ferroviari a prezzo ridotto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Visto il terzo alinea dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935 n. 911;
Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato n. 311-5;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a sospendere temporaneamente il rilascio delle seguenti specie di biglietti a prezzo ridotto:

a) Biglietti di andata-ritorno festivi a tariffa nn. 5 e 7;
b) Biglietti di andata-ritorno per manifestazioni, nonchè quelli riguardanti le facilitazioni di cui ai decreti Ministeriali n. 1719 del 4 gennaio 1938-XVI e n. 1663 del 14 novembre 1939-XVIII e quelli della Concessione speciale I;
c) Biglietti a prezzo ridotto per le comitive, di cui al capo VIII delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato ed alla Concessione speciale XV (Dopolavoro).

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di inizio della sospensione e quella della ripresa del rilascio dei biglietti di cui al precedente articolo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(221)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1941-XIX.
Variazione del limite di commestibilità dell'olio di oliva per alcune provincie del Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 233, che stabilisce la classificazione ufficiale degli oli di oliva;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1273, che stabilisce temporanee deroghe ad alcune disposizioni del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;
Ritenuta la necessità di rendere immediatamente disponibile per il consumo alimentare l'olio prodotto nelle stesse provincie di produzione;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e fino a contraria disposizione, per le provincie di Brindisi, Lecce, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro e Sassari, il limite di commestibilità degli oli di oliva, di cui al n. 3 dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 233, è elevato al 7 % di acidità espressa in acido oleico.
Le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente agli oli che vengono consumati nelle provincie sopra elencate.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima Industria Nazionale Cavi Elettrici, con sede a Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 1940-XVIII, col quale la Società anonima Industria Nazionale Cavi Elettrici veniva sottoposta a sindacato ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Vista la relazione del sindacatore;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' revocato il decreto 17 ottobre 1940-XVIII col quale la Società anonima Industria Nazionale Cavi Elettrici con sede a Torino veniva sottoposta a sindacato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(199)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Approvazione di un secondo riparto attivo proposto dal Sindacato infortuni « Sideros » con sede in Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, riguardante le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Sideros » con sede in Genova;

Veduto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1940-XVIII con cui fu autorizzato un reparto attivo fra i soci del Sindacato stesso per la somma di L. 693.745,27;

Veduta la proposta del liquidatore in data 12 dicembre 1940 concernente la ripartizione ai soci di altre L. 75.000 successivamente resesi disponibili;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1) E' approvata una ulteriore ripartizione attiva fra i soci del Sindacato infortuni « Sideros » con sede in Genova per la somma di L. 75.000 (lire settantacinquemila);

2) Il criterio per l'effettuazione di detto reparto dovrà essere quello stesso autorizzato, in deroga all'art. 44 dello statuto sociale, dal citato decreto Ministeriale 11 ottobre 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

(214) p. *Il Ministro*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Modificazione dei confini della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fontanellato-Fontevivo (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1938-XVI, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Fontanellato-Fontevivo (Parma) della estensione di ettari 800;

Considerato che tale zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico, fino all'11 maggio 1941-XIX;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la modifica dei confini della predetta zona di Fontanellato-Fontevivo, al fine di renderla più rispondente allo scopo per cui è stata costituita;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta modifica dei confini;

Decreta:

La zona di Fontanellato-Fontevivo (Parma), preclusa alla libera caccia con decreto Ministeriale 11 maggio 1938-XVI, e trasformata in zona di ripopolamento e cattura, fino all'11 maggio 1941-XIX, ai sensi dell'art. 95 del vigente testo unico, resta così delimitata:

a sud, ferrovia Milano-Bologna, dal canale nuovo alla strada comunale della Masone;

ad ovest, strada comunale della Masone, dalla ferrovia Milano-Bologna al suo sbocco sulla strada di Priorato, da qui la strada Priorato fino a Fontanellato;

a nord, dallo sbocco della strada di Priorato a Fontanellato, la strada provinciale per Parma fino all'incrocio col canale S. Carlo;

ad est, canale S. Carlo, dal suo incrocio con la strada provinciale Fontanellato-Parma, fino al suo incrocio con la strada provinciale in località Fontevivo, la stessa strada fino al suo incrocio con il canale nuovo in località Fieniletto, da qui il canale nuovo fino al suo incrocio con la ferrovia Milano-Bologna.

Estensione ettari 800.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

(212) *Il Ministro*: TASSINARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 dicembre 1940-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Ricardo Zawerthal, vice console della Repubblica Argentina in Livorno.

(204)

In data 30 dicembre 1940-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Urbano Trucco, console generale del Nicaragua in Genova.

(205)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

37ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale

Si notifica che nel giorno 10 febbraio 1941-XIX, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, avrà luogo, in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, la 37ª estrazione di cartelle speciali 3,75 per cento di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati, secondo il relativo piano di ammortamento, n. 2562 titoli, pari a n. 5299 cartelle pel complessivo capitale di L. 2.649.500, come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	n. 2084	pari	n. 2084	per il	Cap. nom. di	L. 1.042.000
» quintupli	» 439	»	» 2195	»	»	» 1.097.500
» ventupli	» 27	»	» 540	»	»	» 270.000
» quarantupli . .	» 12	»	» 480	»	»	» 240.000
Totale . . .	n. 2562		n. 5299			L. 2.649.500

I numeri delle cartelle sorteggiate, da rimborsarsi alla pari a partire col 1º aprile 1941-XIX, saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1941-XIX

(229) *Il direttore generale*: BONANNI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	426645	21 —	Gianera *Emanuele* fu Giovanni-Battista, dom. a Pianazzo, frazione del comune di Isolato (Sondrio), con vincolo cauzionale.	Gianera *Pietro-Emanuele* fu Giovanni-Battista, ecc. come contro, con vincolo cauzionale.
Id.	138656	154 —	*Massara Maria* di Paolo, minore, moglie di Luigi Baffignandi, dom. in Vigevano (Pavia).	*Previde-Massara Maria-Francesca* di Paolo, minore, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	400813	350 —	Roncallo Anna fu *Giov. Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Corradi Catterina fu Andrea vedova Roncallo, dom. ad Imperia (Porto Maurizio).	Roncallo Anna fu *Giorgio-Giobatta*, minore sotto la patria potestà della madre Corradi Catterina ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	507305	367,50	Roncallo Anna fu *Giov. Batta* maritata Bonavia, dom. ad Imperia (Porto Maurizio).	Roncallo Anna fu *Giorgio-Giobatta*, minore sotto la curatela del marito Bonavia Dauzio, dom. in Imperia (Porto Maurizio).
Id.	222168	248,50	Brisone *Maddalena* fu Giuseppe vedova di *Merlani* Luigi, dom. in Alessandria.	Brisone *Maria-Maddalena* fu Giuseppe vedova di *Merlani* o *Merlano* Luigi, dom. in Alessandria.
Rendita 5 %	117786	5475 —	Mannati Luigi fu Filippo, dom. in Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Piona *Attilia* fu Ausano, nubile, dom. in Angera (Varese).	Mannati Luigi fu Filippo, dom. in Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Piona *Maria-Attilia* fu Ausano, nubile, dom. in Angera (Varese).
P. R. 3,50 %	249540	182 —	Fermi Bianca e Giuseppe fu Ettore, sotto la patria potestà della madre Comincini Maria, vedova Fermi, dom. a Brescia, con usufrutto ad Aliotti *Alice* fu Domenico vedova Magistrali, dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto ad Aliotti *Elisa-Alice* fu Domenico vedova Magistrali, dom. a Piacenza.
Rendita 5 % P. R. 3,50 %	116647 423126	2235 — 700 —	Alberto *Giovanna-Maria* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Martigny (Svizzera).	Alberto *Maria-Giovanna* di Luigi, minore, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	3947	150 —	Pacella Lucietta fu Vincenzo, *nubile*, dom. a New York.	Pacella Lucietta fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Coviello Mariantonia fu Vincenzo vedova Pacella*, dom. a New York.
P. R. 5 %	472	355 —	Puggioni Alberto di Efisio, dom. a Cagliari, con l'usufrutto vitalizio a favore di Scano Raffaella fu Andrea.	Puggioni Alberto di Efisio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Cagliari, con l'usufrutto come contro.
Cons. 3,50 %	744179	35 —	Favre *Clemente* fu Pietro-Francesco-Giuseppe, dom. in Aosta.	Favre *Maurizio-Clemente* fu Pietro-Francesco-Giuseppe, dom. in Aosta.
Id	744180	35 —		
Id.	744181	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	744182	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	750018	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	750019	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	750020	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	441473	70 —	Come sopra, ipotecata.	Come sopra, ipotecata.
Id.	588966	157,50	Come sopra, ipotecata.	Come sopra, ipotecata.
Id	731994	105 —	Come sopra, ipotecata.	Come sopra, ipotecata.
Id.	352645	350 —	Ferrero Francesco fu Giovanni, dom. a Torino, annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Burzio *Paolina* fu Michele, dom. in Torino.	Come contro, annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Burzio *Maria* fu Michele, dom. in Torino.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	360792	126 —	*Magnoni* Maddalena fu Giuseppe, moglie di Galli Michele di Giovanni, dom. in Oleggio (Novara), vincolato per dote.	*Magnone* Maddalena fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	645345	98 —	*Santamaria* Bartolomeo e *Maria-Giuseppa* fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Bonica Caterina vedova Santamaria, con usufrutto a favore di Bonica Caterina di Angelo vedova *Santamaria* Giuseppe, dom. a Lipari Filicudi (Messina).	*Santa-Maria* Bartolomeo e *Giuseppa* fu Giuseppe, minori ecc. come contro, vedova *Santa-Maria* Giuseppe, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934) Id.	503370 509034	350 — 175 —	La Cara Luigi fu Paolo, dom. a Palermo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Anna-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.	La Cara Luigi fu Paolo, dom. a Palermo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Marianna* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.
Id. Id.	503371 509035	350 — 175 —	La Cara Paolo di Francesco, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto come sopra.	La Cara Paolo di Francesco, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto come sopra.
Id. Id.	503374 509034	350 — 175 —	La Cara Carlo fu Giuseppe, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto come sopra.	La Cara Carlo fu Giuseppe, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto come sopra.
Id.	374380	21 —	Parodi *Attilio* fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Pera Rosa fu Cristoforo vedova Parodi, dom. in Genova.	Parodi *Giovanni-Attilio* fu *Francesco-Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pera Rosa fu Cristoforo vedova Parodi, dom. in Genova.
Id.	292805	234,50	Colombo *Carlo* fu Onorio, minore sotto la patria potestà della madre Stucchi Maria fu Casimiro vedova Colombo, dom. in Milano.	Colombo *Riccardo* fu Onorio, minore sotto la patria potestà della madre Stucchi Maria fu Casimiro vedova Colombo, dom. in Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	438535	105 —	Serra *Amalia-Giacinta* fu Ferdinando, moglie di Robba *Giovanni-Giuseppe* di Alessandro, dom. in Genova, vincolata per dote.	Serra *Maria-Giacinta* fu Ferdinando, moglie di Robba *Giovanni-Giuseppe* o *Gioanni-Giuseppe* di Alessandro, dom. in Genova, vincolata per dote.
P. Naz. 5 %	40572	10 —	Rossi *Eugenio-Basilio* fu Luigi, dom. in Torino.	Rossi *Basilio-Luigi-Giovanni-Battista* fu Luigi, dom. in Torino.
Id.	40577	15 —	Rossi *Basilio-Eugenio* fu Luigi, dom. in Torino.	Rossi *Basilio-Luigi-Giovanni-Battista* fu Luigi, dom. in Torino.
Cons 3,50 % Id.	599480 28011	140 — 700 —	Debernardi *Giulia* fu Michele, moglie di Pavesio Antonio di Pietro, dom. in Torino.	Debernardi *Elisa-Giulia* fu Michele ecc. come contro.
P R. 3,50 % (1934)	152954	129,50	Spinelli Filomena fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Giannatelli Rosa fu Francesco vedova Spinelli, dom. a Turi (Bari), con usufrutto vitalizio a favore di Arrè *Giovannina* di *Paolo*, vedova di Spinelli Vitantonio e moglie in seconde nozze di Capone Francesco, dom. a Turi (Bari).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Arrè *Vita-Giovanna* di *Vito-Paolo* ecc. come contro.
Id.	414172	332,50	*Gemmati* Tullio fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Martellotta Rosa fu Giacomo, dom. a Gioia del Colle (Bari), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Girardi Angela fu Natale vedova Gemmati Francesco-Cataldo, dom. in Gioia del Colle.	*Gemmati* o *Gemmato* Tullio fu *Ludovico*, minore ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	414173	325,50	*Gemmati Angela-Antonia* fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Martellotta Rosa fu Giacomo, dom. in Gioia del Colle (Bari), con usufrutto vitalizio come sopra.	*Gemmati* o *Gemmato Angela-Francesca-Antonia* fu *Ludovico*, minore ecc. come contro, con usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	414174	325,50	*Gemmati Luigia-Ilda-Teresa* fu *Domenico*, dom. in Gioia del Colle (Bari), con usufrutto vitalizio come sopra.	*Gemmati* o *Gemmato Luigia-Hilda-Teresa* fu *Ludovico*, dom. in Gioia del Colle (Bari), con usufrutto vitalizio come sopra.
B T. 5 % (1940) Id. Id.	2838 Serie 1ª 2207 Serie 4ª 3059 Serie 5ª	Capitale 45.000 — 4.000 — 500 —	Gallo Vittorio ed Elisabetta fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giovanni*, dom. in Torino, in parti uguali.	Gallo Vittorio ed Elisabetta fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giacomo*, dom. in Torino, in parti uguali.
Id. Id. Id.	2839 Serie 1ª 2208 Serie 4ª 3060 Serie 5ª	15.000 — 1.000 — 500 —	Come sopra, con annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Povero Rosa fu *Giovanni* vedova Gallo, g. decreto 16 luglio 1938 del Tribunale di Torino.	Come sopra, con annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Povero Rosa fu *Giacomo* vedova Gallo, g. decreto 16 luglio 1938 del Tribunale di Torino.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	286976	45,50	Isolini Antonio fu Domenico, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Cane *Metilde* fu Ambrogio ved. Isolini Domenico, dom. a Casale Monferrato.	Come contro, con usufrutto a Cane *Domitilla-Evina-Utilia* fu Ambrogio ved. Isolini Domenico, dom. a Casale Monferrato.
Id.	286977	45,50	Isolini Alfredo fu Domenico, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	352800	308 —	*D'Amato* Luca fu Luigi, dom. a Tramonti (Salerno).	*Amato* Luca fu Luigi, dom. a Tramonti (Salerno).
Cons. 3,50 % (1906)	856951	73,50	Sarno *Ida* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Biondo Ida vedova Sarno, dom. a Lugorano (Avellino).	Sarno *Ada* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
Rendita 5 %	17486	150 —	Patierno *Felicita* di Michelangelo, moglie di Caropreso Enrico, dom. a Paduli (Benevento), vincolato per dote della titolare.	Patierno *Maria-Felicita* di Michelangelo ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	509033 503369	175 — 350 —	La Cara Nicolò fu Paolo, dom. a Palermo, con usufrutto a La Cara *Anna-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a La Cara *Maria-Anna* o *Marianna* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.
Id.	120166	157,50	Sturla *Irene* di *Giuseppe-Emilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casazza Ligure (Genova).	Sturla *Elvira-Alda-Irene* di *Emilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casazza Ligure (Genova).
Id.	364173	490 —	Sturla Elvira-Alda-Irene detta Irene di *Giuseppe-Emilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casazza Ligure (Genova).	Sturla Elvira-Alda-Irene di *Emilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casazza Ligure (Genova).
Id. P. R. 3,50 % (1934)	238223 390402	700 — 140 —	*Lo Priore Vincenzina* di Angelo-Antonio, moglie di Vella Calogero fu Salvatore, dom. in Noto (Siracusa), vincolata come dote della titolare.	*Priore Vincenza* di Angelo-Antonio, moglie di Vella Calogero fu Salvatore, dom. in Noto (Siracusa), vincolata come dote della titolare.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(9)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi delle patate

Sentito il Comitato interministeriale annonario presso il P.N.F., sono stati stabiliti i seguenti prezzi mensili all'ingrosso delle patate, per merce sana, mercantile, posta franco vagone partenza zona di produzione, in tele del compratore:

1941	Patate massa	Patate lunghe (di tipo olandese)	Patate bisestili
	Lire	Lire	Lire
Gennaio . . . . . . al q.le	60 —	71 —	napolet. 80 pugliesi 90
Febbraio . . . . . . »	62,50	74 —	da definirsi
Marzo . . . . »	65 —	77 —	»
Aprile . . . . »	67,50	80 —	—
Maggio . . . . . . »	70 —	83 —	—

Per « patate massa » s'intendono tutti i tipi di patate non compresi nelle successive categorie; per « patate lunghe (di tipo olandese) » s'intendono quelle dalla caratteristica forma allungata e discendenti da razze o varietà originariamente olandesi e similari, per « patate bisestili » quelle che si raccolgono durante l'inverno.

I relativi prezzi di minuta vendita saranno fissati dai Prefetti giusta disposizioni già impartite da questo Ministero.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

(237)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », con sede in Sezze (Littoria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 365, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 ottobre 1940-XIX, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa operaia cattolica « S. Antonio di Padova », società anonima cooperativa con sede in Sezze (Littoria);
Veduto il proprio provvedimento di pari data con il quale vennero nominati il commissario straordinario ed i membri de Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerato che il dott. cav. Angelo Baldassarini, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il prof. Francesco Zaccaro fu Michele è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa operaia cattolica « S. Antonio di Padova », società anonima cooperativa avente sede in Sezze (Littoria), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. cav. Angelo Baldassarini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(228)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Foiano della Chiana (Arezzo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor dott. Omar Giglioni è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Foiano della Chiana, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(208)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grottammare, in liquidazione, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno).

Nella seduta tenuta l'8 gennaio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grottammare, in liquidazione, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), il dott. Beniamino Passannante fu Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(226)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa operaia palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo

Nella seduta tenuta il 7 gennaio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa operaia palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo, il prof. dott. Francesco Paolo Scorsone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(227)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea, in liquidazione, con sede in Licodia Eubea (Catania).

Nella seduta tenuta il 25 dicembre 1940-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea, in liquidazione, con sede in Licodia Eubea (Catania), il dott. Paolo Di Pietro fu Sebastiano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(159)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti i propri precedenti decreti n. 17896, div. 3ª, in data 8 ottobre 1940-XVIII con i quali veniva approvata così come predisposta dalla Commissione giudicatrice, la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938 e veniva designata per la nomina a ostetrica condotta per la frazione di San Nazzaro d'Ongina del comune di Monticelli-d'Ongina la ostetrica Scaramuzza Gina;
Vista la lettera in data 18 novembre 1940-XIX con la quale la Scaramuzza Gina dichiarava di rinunciare al posto;
Vista la prefettizia n. 23276 in data 6 dicembre 1940-XIX con la quale veniva interpellata ed invitata a dichiarare, entro il termine perentorio di quindici giorni, se accettasse la sede resasi vacante la ostetrica Binelli Delfina che segue la Scaramuzza nella graduatoria e che aveva già conseguita la nomina ad altra sede;
Vista la lettera in data 13 dicembre 1940-XIX con la quale la Binelli dichiara di rinunciare al posto;
Ritenuta la necessità di designare per la nomina la concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente in graduatoria la Binelli e che ha chiesta la sede rimasta vacante in precedenza;
Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24, 25, 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la circolare 8 aprile 1935, n. 20400, del Ministero dell'interno Direzione generale della sanità pubblica;

Decreta:

La signora Negroni Enrichetta è designata per la nomina al posto di ostetrica condotta nella frazione di San Nazzaro d'Ongina da Monticelli d'Ongina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e del comune di Monticelli d'Ongina.

Il Prefetto

(168)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.